

Legge regionale 25 febbraio 2000, n.14

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 27 giugno 1997, n. 45 "Norme in materia di risorse energetiche".

ARTICOLO 1

(Sostituzione dell'articolo 10 della LR 27 giugno 1997, n. 45)

1. L'art. 10 della legge regionale 27 giugno 1997, n. 45, e' sostituito dal seguente:

"Art. 10

Istituzione della R.E.A SpA

1. La Regione promuove la costituzione di una societa' per azioni, denominata R.E.A. (Regional Energy Agency), a prevalente partecipazione della Regione e degli Enti locali, ai sensi degli artt. 57 e 59 dello statuto. La R.E.A. SpA e' aperta alla partecipazione degli altri soggetti pubblici e privati che operano nel settore dell'energia, ed in particolare delle agenzie per l'energia costituite ed operanti a livello locale.

2. La R.E.A. SpA opera in materia di risparmio e razionalizzazione delle risorse energetiche, dello sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e costituisce supporto tecnico-conoscitivo per la pianificazione e per l'esercizio delle funzioni della Regione e degli Enti locali nonche' per gli interventi degli altri soggetti pubblici e privati nel settore.

3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale propone all'approvazione del Consiglio regionale lo schema dello statuto della R.E.A. SpA, previa verifica con gli organismi rappresentativi degli Enti locali, perseguendo la massima partecipazione ed il coinvolgimento degli Enti locali stessi. Contestualmente la Giunta regionale riferisce al Consiglio regionale in ordine alla disponibilita' dei soggetti partecipanti alla R.E.A. SpA e sullo stato di attuazione della presente legge e del P.E.R. a livello locale. A seguito dell'approvazione dello schema di statuto la Giunta regionale e' autorizzata a compiere gli atti necessari per la costituzione della R.E.A. SpA

4. I rapporti tra la Regione e la R.E.A. SpA in ordine alle attivita' di cui al comma 2, svolte dalla R.E.A. SpA e riferite all'esercizio delle funzioni regionali, sono regolati da apposita convenzione."

ARTICOLO 2

(Modificazioni degli articoli 2 e 5 della LR 27 giugno 1997 n.

45)

1. All'art. 2, comma 2 della LR 27 giugno 1997, n. 45 le parole "ed ha durata triennale" sono sostituite dalle parole "ed ha un aggiornamento almeno triennale".

2. All'art. 2, comma 4, lettera e) della LR 27 giugno 1997, n. 45 le parole "di cui all'art. 6" sono sostituite con le parole "per le erogazioni dei contributi".

3. All'art. 5, comma 1 della LR 27 giugno 1997, n. 45 sono aggiunte le seguenti parole "o altri accordi volontari"

ARTICOLO 3

(Norma finanziaria)

1. La legge di bilancio per l'anno 2000 determina gli oneri a carico della Regione per l'acquisizione delle quote di partecipazione azionaria.